

SENTENZA

In prima istanza

N. Reg. 3562/2020
Raccolta sentenze

UDIENZA



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania - Sez. 1° in composizione monocratica

La Dott.ssa Matta Manciola

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

residente ed effettivamente domiciliata in
Posizione giuridica : Libera - Presente .
Difesa di fiducia dall'Avv.

del foro di Catania .

residente in

Posizione giuridica imputato : Arresti Domiciliari per questa causa .
Difeso di fiducia dall'Avv. del foro di
Catania .

IMPUTATI

1) Per il reato p. e p. Reg. art. 110, di n. 5 e 7, 603 comma 1 e 2 e.p. perché, in concorso
per parte di persone espatriate, con
attività e soggetti coinvolti nel corso in profilo Bechoni a scippo della bucatina Angela Angela
Giuffrida, della stabile da costruire con
mediante la piattaforma Bechoni, nel
costruire tale supporto fino a indovinare P. a conclusioni di avere effettuato una relazione
gentilmente con la Giuffrida, nel corso della quale, della necessità di trasferire loro (soggetti
indici) dalla residenza (Giuffrida) personale sempre di denaro mediante banconote, per fronteggiare
fascista necessaria della Giuffrida, di accogliere perché richiesta della polizia tedesca dopo che si era
affermato della Giuffrida, quindi, di sottoporre a innumerevoli interventi chirurgici ed in ogni caso di
posteriori ed infine di pagare delle multe inflitte dalle Buconari di Catania, Milano e Roma -
lasciando in errore la persona offesa circa la serietà di Giuffrida Angela, l'attendibilità della sua
relazione e di rilanciare con la proposta la veridicità delle dichiarazioni di pericolo e di salute della quale la
predetta veridicità, al proprio danno in ingente perdita pari a circa 140.000 euro, con corrispondente
danno della persona offesa.

Con l'aggravante di avere trascorso alla persona offesa un lungo periodo patrimoniale
Con l'aggravante di avere approfittato al cedimento di denaro, senza l'uso della contropartita
potenziale, ma di costare la perdita e l'incasso di denaro.
Con l'aggravante di avere agitato alla persona offesa un lungo periodo di di essere
pagati.
In Catania, il 21.01.2019, Quarta del 30.04.2019

Del 13/11/2020
N. R.G. Trib. 265/2020
N. R.G. N.R. 6012/2019

Depositato in Cancelleria

Il 11/01/2021
[Signature]

Spedito avviso art. 548
C.P.P.

Il
Esecutiva

Il
Redatta Scheda

Il

Art.
Campione penale

Il

Foglio elettorale al comune

Di

2) Per il resto p. a p. degli artt. 61 n. 3 e 7, 56, 60 commi 1 e 2 c. p. perché in concorso con per quale il procedo separatamente, interrogando con telefonticamente e presentandosi come Ferr. Catala Luigi rappresentando che si stava affidando e che lo avrebbe pagato con un assegno provvisorio a pagare la somma che sarebbe stata necessaria, secondo l'importo trasferito che avrebbe avuto, per evitare che lo stesso venisse tratti in arretrato e privati dei propri beni la regione dell'altro proprio alla residente Gluffida Angela, compiendo atti simili a quelli che avrebbe a contrarre e a versare la somma di 41.000 in modo da trarre ingiusto profitto.
Con l'aggravante di avere prestato gli avvocati alla persona offesa in legittimo danno patrimoniale. Con l'aggravante di avere approfittato di condizioni di luogo, stante l'uso della comunicazione telematica, tale da ostacolare la pubblica e privata difesa.
Con l'aggravante di avere tentato di collegare alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante portata.
In Catania, dal 27 marzo 2019 con condotta perdurante. Quarta del 30.04.2019 e seguenti.

3) Per il resto p. a p. degli artt. 61 n. 1, 10, 56, 61 n. 5, e 619 c. p. perché in concorso con per quale il procedo separatamente, interrogando con telefonticamente e presentandosi come Ferr. Catala Luigi rappresentando che si stava affidando e che lo avrebbe pagato con un assegno provvisorio a pagare la somma che sarebbe stata necessaria, secondo l'importo trasferito che avrebbe avuto, per evitare che lo stesso venisse tratti in arretrato e privati dei propri beni la regione dell'altro proprio alla residente Gluffida Angela, compiendo atti simili a quelli che avrebbe a contrarre e a versare la somma di 41.000 in modo da trarre ingiusto profitto.
Con l'aggravante di avere prestato gli avvocati alla persona offesa in legittimo danno patrimoniale. Con l'aggravante di avere approfittato di condizioni di luogo, stante l'uso della comunicazione telematica, tale da ostacolare la pubblica e privata difesa.
Con l'aggravante di avere commesso il reato per conseguire il profitto del reato di cui all'art. 1, in Catania, dal 27 marzo 2019 con condotta perdurante.

Parte offesa : nato a ivi
residente in , costituito parte civile all'udienza
del 19/12/2019, assistito dall' Avv.

Le parti concludono come da verbale d'udienza del 13/11/2020 .

RGNR 6012/2019

RG TRIB. 265/2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13/11/2020 in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio del 19 dicembre 2019 veniva tratto in giudizio per i delitti di truffa aggravata in concorso con e con meglio descritta in epigrafe ai danni di , nonché per il reato di tentata estorsione aggravata sempre in concorso con ai danni della medesima persona offesa.

Con diverso decreto che dispone il giudizio del 13 Febbraio 2020 il Gup presso il Tribunale di Catania disponeva il giudizio nei confronti di per i medesimi fatti. I due procedimenti venivano riuniti nel corso della prima udienza dibattimentale, avendo ad oggetto i medesimi fatti ravvisandosi identità oggettiva e commissione forte ex art 12 comma a) cpp.

Nel corso del dibattimento, aperto nel corso dell'udienza del 13 Marzo 2020 venivano sentiti i testi del pubblico ministero e veniva disposta la trascrizione delle intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari, venivano inoltre depositati documenti ex art 234 cpp quali : la copia stampata della prima pagina del profilo facebook della sedicente Angela Giuffrida, la copia screen shot dei messaggi intercettati tra P. e Angela, e tra , foto estrapolate con la procedura ex art 360 cpp dal telefono in uso al , copia estratti conto bancari di del 31/03/2018, 30/6/2018, 31/12/2018, 31/03/2019 e screenshot dei bonifici disposti dall' , copia chat messaggi e screen shot delle chat tra e Avv Catania (alias), falso documento intestato Prefettura di Catania o i tabulati telefonici dei telefoni in uso a , al sedicente avv. Catania e alla sedicente Angela Giuffrida) sia in formato cartaceo che informatico mediante produzione del supporto cd-rom, il tutto come da indice allegato al verbale dell'udienza del 13/03/2020.

In particolare il PM chiedeva l'acquisizione di alcuni dvd - poi versati in atti - contenenti messaggi vocali, messaggi di testo di whatsapp, fotografie e altra documentazione rappresentativa di fatti ex articolo 234, veniva infine disposto su richiesta congiunta delle parti l'esame degli imputati, le difese del due imputati chiedevano l'esclusione dei testi a disculpa e, in particolare l'esame del corso - che veniva infatti escluso nel corso dell'udienza del 16/10/2020, quale teste assistito avendo definito la propria posizione processuale con sentenza definitiva di applicazione pena su richiesta delle parti. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, e dopo la discussione dalle parti che concludevano come da verbale in atti, il giudice all'cauto della camera di consiglio dava lettura del dispositivo della presente sentenza.

PROVE ORALI ACQUISTE

All'udienza dell'10/07/2020 veniva sentita quale teste la persona offesa che, con un racconto lucido e intrinsecamente coerente e attendibile, oltre che corroborato dalla copiosa documentazione



probatoria versata in atti, riferiva i fatti di cui è stato vittima per oltre un anno, ossia dai primi mesi del 2018 e fino alla data della querela sposta il 30/04/2019.

Lo stesso riferiva di essere un assistente amministrativo scolastico sin dall'anno 2006, di godere dunque di uno stipendio fisso e di possedere molti beni immobili e mobili (in particolare conti bancari e depositi di denaro) appartenenti alla propria famiglia di origine, di essere rimasto solo dopo la recente morte della madre e del fratello e unico erede del patrimonio familiare.

Con riferimento ai fatti di cui è causa riferivadi aver intrapreso una amicizia virtuale con una ragazza di nome Angela Giuffrida conosciuta a mezzo Facebook nei mesi di gennaio/ febbraio del 2018 e di aver cominciato a scambiare con la stessa alcuni messaggi di testo, in un primo momento, solo tramite il programma di messaggistica di Facebook denominato Messenger.

Dall'esame testimoniale della persona offesa si evince che, sin dai primi messaggi, Angela si era da subito confidata con l' , carpendo così la sua fiducia e la sua amicizia e instillando nello stesso im forte senso di pietà, raccontandogli , con messaggi scruti quotidiani, di lavorare in Germania come badante presso una famiglia che però la trattava male, con la dava da mangiare, non la pagava a sufficienza, di avere quindi problemi economici e di salute e di essere sola al mondo senza nessuno che potesse aiutarla.

Dal racconto reso in giudizio dalla persona offesa emerge che questa relazione virtuale - che veniva portata avanti ogni sera -- cominciava gradualmente a diventare sempre più intima e profonda al punto che anche lo stesso si confidava con lei raccontandole la propria vita, nel corso dell'esame il teste riferisce testualmente il timore di alcuni messaggi ricevuti da Angela, quali " fatti sapere ho bisogno di te non mi abbandonare ", che avevano ingenerato nello stesso il convincimento che l'amicizia potesse trasformarsi in una vera e propria storia d'amore con vari e propri progetti di un futuro insieme al punto che Angela gli aveva esternato il proprio desiderio di tornare in Sicilia dalla Germania e di andare a vivere a casa dell' insieme a lui come fidanzati.

Dopo questo primo periodo in cui le comunicazioni virtuali erano limitate a soli messaggi di testo, senza neppure l'invio di una foto, alla improvvisamente scomparire per circa due settimane dalla vita dell' senza farsi più sentire creando così suspense e un profondo senso di vuoto lo , ormai abituato a sentirlo tutte le sere, il quale cerca di contattarla chiedendole che fine avesse fatto.

È proprio durante questo periodo di lontananza e di vuoto nelle comunicazioni virtuali tra l' e Angela " Giuffrida" che entra in scena l'odierno imputato, (titolare di un profilo facebook femminile corrispondente al nome di Desideria Tomaselli, che l' , contatta sempre tramite Facebook intorno alla metà del mese di Marzo del 2018, perché attratto dalla foto della bella ragazza corrispondente al profilo del (alias Desideria Tomaselli). I due si conoscono personalmente e cominciano ad intrattenere anche rapporti sessuali a pagamento. In concomitanza con l'inizio dell'amicizia intrapresa col anche Angela torna a farsi vivè con sperando così le due lunghe settimane di silenzio, con una serie di messaggi nei quali raccontava all' di essere nei guai, di avere urgente bisogno di soldi e chiedendogli aiuto ("ti prego aiutami... io trascendo... se almeno insieme vengo a vivere " pag 6 e ss della deposizione del 1/9/2020) e convincendo quindi ad inviargli, in un primo momento, piccole

De

somme di denaro, del tipo 200 o 300 Euro tramite ricariche sulla postepay al numero fornito dalla stessa Angela.

La persona offesa riferisce che quasi ogni giorno, essendo dalla scuola dove lavorava, e recandosi presso un tabacchino vicino, effettuava delle ricariche giornaliere di circa 200, 300 anche 500 € caduna, e che si trattava di somme rilevanti se paragonate al suo stipendio di circa 1.200 € mensili, quale assistente scolastico e che venivano in parte prelevate anche dai depositi bancari ereditati dalla propria famiglia. Le richieste di aiuto economico di Angela avevano sempre lo stesso tenore "ti prego perché non riesco a mangiare non posso stare senza mangiare almeno devo comprare la medicina per morarmi" e aggiungeva, per alimentare il senso di pietà dell' che i suoi datori di lavoro la trattavano male che voleva "scappare dalla Germania" e che appunto aveva bisogno di questi soldi sia per curarsi adducendo un male al seno ed anche allo stomaco che per prendere un aereo per rientrare in Italia.

L' riferisce di aver così effettuato complessivamente circa sei ricariche, ciascuna delle quali inferiore ad € 500 perché la postepay che utilizzava la Giuffrida per ricevere la ricarica aveva un limite per cui ella non poteva prelevare oltre 500 € al giorno, almeno così gli riferiva la stessa. A domanda del pubblico ministero il teste riferisce che la Giuffrida gli aveva fornito la foto recante il numero della poste sulla quale il teste avrebbe dovuto effettuare queste ricariche, ma ovviamente egli non aveva mai saputo a chi veramente tale postepay fosse intestata. Mano a mano che il rapporto si andava intensificando e che la Giuffrida instillava nell' la convinzione che i due sarebbero andati a convivere una volta che ella sarebbe riuscita a fuggire dalla Germania e raggiungere l' Italia grazie ai soldi inviati dall' le comunicazioni tra i due si facevano sempre più fitte fino a quando ella decide di dare a il proprio numero di telefono con il contatto di whatsapp corrispondente al 391/7926150 (pagina 13 del verbale del 10 luglio 2020); a quel punto oltre ai messaggi di testo i due cominciano a scambiarsi dei messaggi audio "voce" e alcune foto (tutte versate in atti).

Si specifica che questo contatto whatsapp 391/7926150 corrisponde al numero oggetto di accertamento peritale da parte della dei tecnici di polizia giudiziaria che hanno provveduto ad esaminarne il contenuto estrapolandone i messaggi audio, video, di testo e i files nelle chat tra la sedicente Angela Giuffrida e

A questo punto della loro relazione, riferisce il teste, dopo che ella non si era più fatta sentire per un paio di giorni, gli manda un messaggio di whatsapp dicendogli che era riuscita a "scappare", che aveva preso un aereo e che si trovava a Roma, ma che alla stazione ferroviaria di Roma aveva subito una rapina nel corso della quale era rimasta ferita e di trovarsi quindi ricoverata in ospedale: è questo il momento in cui, ricomincia a richiedere all' l'invio di nuove somme di denaro di importo ben superiore ai precedenti (circa 4.000 €/ 9.000€) necessari per curarsi ed è sempre a questo punto che entra in scena l' imputato.

Il quale finge di essere amico comune (sia dell' che della Giuffrida) si offre di "aiutare" l' ad aiutare, a sua volta, l' amica Angela, mettendogli a disposizione una carta postepay "GOLD" che consentiva l'invio di somme di denaro ben superiori ai 500 €.

Come si vede anche dalla tempistica dei messaggi e dei contatti telefonici e telematici tra

 3

ai ritorni peculiare e strategica la scelta dal momento in cui il [redacted] si materializza nella vita del [redacted].
[redacted] all'epoca, cioè Angela (che non è altri che lo stesso [redacted]) smette per un breve periodo di farsi sentire con [redacted] egli va a colmare questo vuoto e lo addece con una foto femminile avvenente sul profilo facebook corrispondente al nome di Desideria Tomaselli guadagnandosi così l'opportunità di entrare anche fisicamente nella vita di [redacted], di farsi amico e confidente per poter controllare meglio le sue mosse ed avere, così, il feedback delle risposte della vittima in tempo reale, in relazione ai messaggi che lo stesso invia sotto falso nome e da altro contatto telefonico a nome di Angela, e rispondere adeguatamente alle aspettative di [redacted]. Ed infatti va detto che la scelta della vittima non è nemmeno essa casuale: oltre ad essere una persona sola nella vita ed economicamente possidente, come dallo stesso confermato in udienza è un avido frequentatore di Facebook e dei social e aduso ad utilizzare i social network proprio per conoscere ragazze con le quali intrattenere rapporti sessuali nella vita reale, o amicizie virtuali. È infatti in questo contesto che [redacted] durante il silenzio e l'assenza di Angela pensa bene di farsi un'amica in più ([redacted] si presenta infatti su facebook col profilo femminile di una giovane donna avvenente corrispondente al nome di Desi, Desirè, Desideria Tomasello), contattando Desirè (alias il [redacted]), con messaggi su messenger all'esito dei quali i due decidono insieme di scambiarsi anche i contatti di whatsapp, quindi di incontrarsi ed avere rapporti sessuali a pagamento, diventando amici e confidenti ed è a [redacted] che comincia a parlare di Angela e a raccontargli dei suoi problemi e delle preoccupazioni per la sua amata. In tal modo che il [redacted] si è creata la possibilità di interagire con l' [redacted], di farsi da intermediario nella relazione virtuale tra lo stesso [redacted] e Angela, lo consiglia dal vivo suggerendogli di usare la propria carta per l'invio delle somme più ingenti di denaro (la poste pay Gold, come si vedrà) e di aiutarlo, divenendo così uno dei registi e attori principali dell'intera vicenda. Ed infatti, immediatamente dopo l'ingresso del [redacted] nella vita dell' [redacted] la Giuffrida ricompare coi suoi messaggi e le sue sempre più pressanti richieste economiche accompagnate da promesse di un futuro ancora migliore; contestualmente il [redacted] un giorno, immediatamente dopo aver intrattenuto un rapporto sessuale con l' [redacted], si offre di aiutarlo a mandare i soldi ad Angela, dandogli di possedere una postepay Gold che non aveva limiti e così che l' [redacted] riprende a inviare su questa postepay fornita dal [redacted] e corrispondente al n. 5333171065990174 etc. (il teste nel corso della deposizione non ricorda a memoria il numero della postepay, ricorda che comincia con 533 e, che la fotografia della carta gli era stata posata dal [redacted] e la stessa coincide con quella rinvenuta nel cellulare della vittima anche esso periziato dalla PG nel corso delle indagini) una serie di benefici dell'importo di 5.000 €, 2.000€, 3.000 € ed ulteriori 5.000 €, fino all'ammontare di 89.000 € versate nella sua estate nel 2018.

L'ipotesi [redacted] come riferito dal teste, gli assicurava di volta in volta che avrebbe girato queste somme alla fantomatica Angela Giuffrida, la quale poi contemporaneamente gliene dava conferma via whatsapp sicché l' [redacted] aveva un riscontro immediato che lo metteva al sicuro e lo induceva a fidarsi sempre di più del [redacted].

Poco dopo l'ascesa di queste ingenti somme da parte dell' [redacted] ad un certo punto nella vicenda in esame entra in gioco anche il fantomatico avv. Catania, che gli inquirenti identificano in [redacted], come

che ha definito il procedimento a proprio carico con una sentenza di patteggiamento definitiva, merito di

Ed infatti, per fare in modo che P continuasse a versare denaro, i tre soggetti hanno trovato l'espediente di far credere all' di essere destinatario di una serie di multe, in quanto responsabile per lo Stato italiano e tedesco di aver aiutato - mediante l'invio di denaro - la Giuffrida a fuggire dalla Germania. Ed infatti, riferisce la persona offesa che la propria "moglie" ha cominciato a raccontargli che quando era fuggita dalla Germania, la famiglia presso cui lavorava ne aveva denunciato la fuga alle Autorità e che da tale denuncia erano derivate alcune "multe" (come si vede in altri, vari falsi materiali fittiziamente creati dal - come ammesso dallo stesso nel corso del suo esame ex art 197 bis c.p. all'udienza del 16/10/2020 - con l'ausilio del computer e di internet) una delle quali a firma del sostituto procuratore della Repubblica di Catania, in atti, e indirizzate allo stesso; all'occorrenza il teste riferisce di aver visto materialmente due multe intestate a due diversi Tribunali Catania e Roma, rispettivamente dell'ammontare di circa € 40.000 e 70.000 €.

Sul punto infatti il teste precisa di aver versato soldi destinati ad Angela Giuffrida nella postepay dal per tre mesi di fine estate fino al mese di giugno del 2013, data a partire dalla quale, il gli riferisce che la propria carta posta pay non è più attiva e si offre di procurargli un'altra posta pay intestata proprio a, collega di lavoro del che si era "offerta" di aiutarlo a girare poi i soldi alla Giuffrida; inoltre, al fine di simulare la causale dei pagamenti, il gli aveva chiesto di indicare in causale "affitto auto personale", così da simulare un servizio di auto noleggio (aggiustato presso la ditta della e ciò nonostante l. non abbia mai affittato alcuna automobile presso detta ditta.

Precisa inoltre di aver effettuato, sulla posta pay della tre bonifici molto corposi per importi che variavano tra i 5.000 € e i 9.000 €, a seconda delle necessità che Angela gli rappresentava via via tramite i messaggi di whatsapp e di aver anche, in quello stesso periodo venduto un'abitazione a Nicotri, ceduta dalla propria famiglia, il cui ricavato di circa € 126.000 era stato versato quasi integralmente versato alla Giuffrida per il tramite del e della quando, inoltre, stava per terminare le proprie riserve di denaro liquido ed era confidato col che gli aveva consigliato di effettuare un ulteriore finanziamento e così l. si determinò a chiedere due finanziamenti da 30.000 € caduno oltre alla cessione del 1/3 delle stipendio per un importo di € 20.000; tutto ciò sempre nel del Luglio 2013, allorché aveva già versato complessivamente alla Giuffrida una somma che si aggirava intono ai 300.000 (216.000 € quale ricavato dalla vendita della casa, due versamenti da 30.000€, uno da 20.000€); oltre ai primi versamenti effettuati sulla posta pay del per un ammontare di circa € 89.000, gli riferisce, sicché - a domanda del Pm - riferisce che alla fine di tutta la vicenda in banca gli erano rimasti solo 17.000 € che ha ritenuto di bloccare in cassa bancaria. Il teste riferisce altresì che la Giuffrida continuava a inviarli messaggi nel corso dei quali gli raccontava alcune peripezie subite mentre si trovava a Roma di essere stata ferita e rapinata e di doversi curare perché accusava svariati malori, poi nel mese di gennaio 2019 gli riferiva di aver ricevuto anche alcune multe dalla Germania e che ammontavano ad importi pari a circa 70.000€, 40.000 € caduna e gli suggeriva il nome di un avvocato, tale Avv. Catania, suo conoscente, che, a dire della stessa Giuffrida, sarebbe al corrente di



tutta questa storia; anche il [redacted] che, come detto nelle note era diventato confidente dell' [redacted] si offre di aiutarlo a contattare tale Avv. Catania e gli fornisce il recapito telefonico; notevole ai fini probatori si rivela il tenore artificiosamente "formale" dei messaggi di testo intercettati tra il sedicente Avv. Catania (che altri non è che il [redacted] per ammissione dello stesso effettuata nel corso del suo stesso esame testimoniale) e l' [redacted], in alcuni dei quali l'Avv. Catania si finge impegnato in riunioni e udienze e usa frasi tipiche quali "la richiamo io dopo l'udienza ecc." (si vedano i numerosi messaggi di testo in atti tra l' [redacted] e Avv. Catania (alias [redacted])).

Particolarmente significativi sono i messaggi mostrati alla polizia postale dal telefono dell' [redacted] in cui l'Avv. Catania con garbo e gentilezza gli spiega la situazione e il motivo per il quale Angela è dovuta fuggire dalla Germania e conclude suggerendo, come consiglio legale, di pagare queste multe subito per evitare conseguenze assai rischiose e rappresentandogli quale conseguenza dell'ormai pagamento quella di essere arrestato e condotto in carcere, reo di avere aiutato col proprio denaro la partenza di Angela e gli mostra dei documenti, allegati ai messaggi, tra cui uno in particolare contenente una sorta di "reputazione".

Terrorizzata dalle conseguenze "legali" rappresentandogli dall'Avv. Catania l' [redacted] effettua i tre bonifici richiesti per ulteriori 25.000, 36.000 e 46.000 € sul conto della [redacted], che a dire dell'Avv. Catania li avrebbe girati alle Autorità competenti. A tal fine l'Avv. Catania gli riferisce che anche la [redacted] aveva ricevuto queste multe, essendo ella pure responsabile di averlo aiutato ad inviare il denaro ad Angela tramite i propri conti e la propria carta e che il marito della stessa era infuriato con l' [redacted] perché adesso la moglie si trovava nei guai a causa sua e pretendeva che l' [redacted] (pagasse anche le multe della [redacted], facendo un ultimo bonifico di € 41.000 invitandogli a venderci anche l'ultima casa rimasta in suo possesso, cioè quella in cui vive, ma l' [redacted] che aveva davvero minuziosamente le sue riserve di denaro e non voleva venderci la casa in cui abitava si rifiuta (ragion per cui la truffa di cui al capo 2 rimane allo stadio del tentativo) decidendosi infine a rivolgersi a un proprio avvocato di fiducia al quale riferisce l'intera vicenda mostrandogli la "fiaba" multa (tra cui quello intestato Prefettura di Catania identificato al n. 1 a firma del sostituto procuratore [redacted], in atti) della lettera j dell'elenco del PM) e i messaggi dal proprio telefono e che gli suggerisce di sporgere immediatamente denuncia presso la polizia postale di Catania cosa che effettivamente l' [redacted] fa nel mese di maggio del 2019. Mentre l' [redacted] si trovava presso la polizia postale per sporgere la denuncia, riferisce di aver continuato a ricevere messaggi - mostrati agli agenti - da parte dell' Avv Catania che lo contava per il pagamento di tale fantomatica multa da 41.000 €, in uno dei quali gli diceva " ora veniamo a casa tua in corso delle provvidenze " e riferisce il teste che, quello giorno effettivamente aveva sentito suonare ma non aveva risposto. Su domanda del pubblico ministero il teste riferisce di aver tentato un incontro con l'avvocato Catania fissato il 03/06/2019 dietro suggerimento della polizia, ma che nessuno si era presentato e poco dopo l'Avv. Catania era sparito dalla vita dell' [redacted] senza più farsi sentire.

Con riferimento al capo 3) dell'imputazione (tentata estorsione aggravata delle somme di € 41.000) il teste riferisce che al fine di ottenere anche il pagamento di questa ultima " multa " di 41.000 € per la quale l' [redacted] si era fino ad allora rifiutato, l'Avv. Catania era arrivato a minacciarlo, come si evince anche dalla conversazione telefonica n. 27 del 30/05/2019 registrata sull'utenza 391/7051712 in uso all'Avv. Catania (



pag 91 e es della perizia della dott.ssa) nel corso della quale quasi (alla) parlando con l' al telefono si va latore della minaccia rivolta all' da parte del " marito della " : " *rumori dal signore ci vuoi in a fiducia mali... la donna moglie in carcere non ce la faccio finire e a letto a menta o campo senti... la donna ci vuoi a lavoro da questo e facciamo i film, o fatto da finestra e la galera me la faccio di piacere* " e per rendere più veritiera la minaccia gli invia lo screen shot del messaggio ricevuto dal " marito della sul telefonino. A domanda del PM il teste riferisce che il tono dell' avvocato, nel farsi latore di questa minacce provenienti apparentemente dal marito della , era rauco, forte e nervoso, e che a seguito di ciò egli si era sentito fortissimamente minacciato da queste frasi e aveva temuto per la propria incolumità fisica restando subito dopo la telefonata, in uno stato di agitazione e con la paura di morire.

Con riferimento al ruolo avuto da , anche come correo del capo S), riferisce che nell'arco di tempo successivo alla presentazione della querela (dopo il mese di maggio del 2019) aveva cercato di interferire, cominciando l' a pagare le somme richiestegli dall'avvocato.

Nel primi mesi di giugno anche la stessa Giuffrida era sparita definitivamente e gli ultimi messaggi inviati all' erano stati del tenore " *ciusami non mi abbandonare* " fino a quando nel suo ultimo messaggio del 5/6/2019 gli riferisce di essere stata arrestata mentre cercava di scendere da Roma a Catania e che poi era rientrata in Germania dove aveva avuto ripreso a lavorare lasciando le scie per togliersi un debito.

A domanda del PM il teste riferisce che in quasi un anno mezzo (dai primi mesi del 2018 al maggio/ giugno 2019) di conoscenza virtuale della Giuffrida ella ne ha avuto inviato che pochissime fotografie tramite il cellulare, tra cui alcune (venute in noti) in cui ella si presentava con delle bande indosso, come se fosse ricoverata in un ospedale si tratta di alcune fotografie (identificata alla lettera "P" dell'elenco del PM e al nr. 662 del fascicolo del PM, come prodotto nel corso dell'udienza del 16/10/2020) successivamente individuate dagli inquirenti, nel dispositivo telefonico di , inviate dal profilo whatsapp del numero salvato dall' come appartenente ad Angela Giuffrida , ma che in realtà provenivano proprio dal dispositivo di , oggetto di accertamento peritale ex art 360 cpp da parte della polizia postale.

Come si evince dalla foto in atti, il volto della Giuffrida è quello di , presente in aula all'udienza del 13/11/2020 e sulle quali ha pure riferito il teste nel corso del suo esame testimoniale, specificando che in quell'occasione il aveva chiesto alla e allo stesso di posare in cost propria per fare uno scherzo, senza specificare a chi lo stesso facesse rivolto. In tali fotografie infatti si vede ritratta la scena della " Giuffrida " (le cui fattezze fisiche, primo tra tutti il colore biondo dei capelli lunghi sono perfettamente riconducibili a quello della.) ritratta come un'anzianata sul letto, curata da un infermiere interpretato dallo stesso come ammesso dallo stesso nel corso del suo esame.

Le analitiche e dettagliate dichiarazioni rese dalla persona offesa che nel corso del suo lungo esame si è mostrata lucida e coerente nell'esposizione e precisa nei ricordi sarebbero già da sole sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti di entrambi gli imputati in ordine a tutti e tre i capi di imputazione; inoltre le stesse risultano corroborate e confermate da numerosi riscontri estrinseci forniti dalle copie e prove

A 7

documentali in atti, costituite dalla stampa dei messaggi di messenger whatsapp, dai messaggi vocali, dalle intercettazioni telefoniche in atti, che pure coprono il periodo temporale successivo alla esposizione della denuncia, dagli screen shot, dai bonifici e dai conti correnti in atti e dalle deposizioni degli altri testi escussi nel corso del dibattimento.

Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. Pen, in motivazione, la Corte ha precisato che nel caso di acquisizione di un messaggio conservato nella memoria del cellulare non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione "ex post" di dati fissati, ex multis Sez. 6 - , Sez. II, 1822 del 12/1/2019.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 5 giugno 2020 viene sentito il teste di PG appartenente al compartimento della polizia postale nella sezione sociale il quale riferisce su tutta l'indagine esplorata nell'ambito del procedimento, provvedendo a chiarire preliminarmente le fattispecie, sempre più ricorrente nella prassi della c.d. "romantic scam" cioè della cosiddetta truffa romantica, posta in essere da persone che addecano altri soggetti "deboli" tramite i social network, creando veri e propri profili attrattivi, spesso generando false identità on line, scambiando con le vittime designate lunghi messaggi lusinghieri per alcuni mesi allo scopo di creare un rapporto di apparente fiducia con l'obiettivo finale di truffare le vittime in cambio di denaro con la scusa di superare temporanee difficoltà finanziarie.

Le vittime vengono sovente scelte tra soggetti un po' disadattati, a volte con problemi fisici o anche solo di sociopatia con difficoltà relazionali nella vita reale, le quali pensando di aver trovato l'amore e sentendosi a loro volte amate e appagate dalla relazione, virtuale, cominciano ad assistere economicamente il truffatore col quale more ha instaurato questa apparente una relazione sentimentale.

Con particolare riferimento al caso in esame il teste riferisce di aver conosciuto personalmente impiegato presso una scuola, ed economicamente facoltoso grazie ai numerosi lasciti ereditati dopo la morte del padre e del fratello, entrambi avvocati, quest'ultimo precocemente deceduto, ed anche della madre scomparsa qualche anno prima dell'inizio della truffa scami perpetrata al quel danaro, lasciandolo completamente solo anche e soprattutto da un punto di vista affettivo.

Riferisce di aver ricevuto la prima denuncia da parte di _____ in data 30/04/2019 e di aver effettuato i primi riscontri esaminando il conto corrente della vittima dal quale risultavano effettivamente parecchi movimenti di denaro sostanziosi, quali versamenti di somme che si aggiravano tra 25.000, 30.000, 40.000 € di avere anche acquisito tramite il suo cellulare tutte le chat che aveva intrattenuto con questa fantomatica Angelica Giuffrida e si trattava appunto di un personaggio una donna seducibile di nome Angelica Giuffrida, nome di fantasia per una persona rivelatasi insistente a seguito di riscontri di polizia, la quale gli narrava la propria storia, confermando tutto quanto già riferito dal teste _____ e chiedendogli di volta in volta somme di denaro sempre più ingenti anche quotidiane. Il profilo facebook della Giuffrida Angelica raffigurava

 8

di volto avvecente di una donna che aveva, a sua volta, fatto denuncia per sostituzione di persona; si trattava quindi di una fotografia estrapolata dai social e impropriamente usata da parte dell'autore del falso profilo. Dagli accertamenti bancari era emerso che l' [redacted] era titolare di un conto aperto a proprio nome, recante n. 104529242 presso la Unicredit e che in uscita dallo stesso si registravano significativi spostamenti di denaro verso tre postepay intamate rispettivamente a:


dei quali circa 96.000 € erano state versate nella postepay del [redacted], 140.000 € nella postepay della [redacted] e ulteriori € 140.000 nella postepay del [redacted] per un totale di circa 400.000 €, totale che corrisponde con la somma degli esposti riferiti puntualmente dal teste.

Il teste ha sequestrato inoltre le chat estrapolate dal telefono dell' [redacted] e allegato alla denuncia del 30/04/2019 ed altre chat di messaggi ricevuti dalla vittima proprio allorché si trovava dinanzi la polizia postale intanto a sporgere querela (si vedano i messaggi con Avv. Catania, riferiti dalla persona offesa) e tali chat sono poi risultate le stesse presenti sui cellulari del [redacted] del [redacted] e della [redacted], oggetto di sequestro e successivo accertamento eseguito ex art. 360 c.p.p. da parte del teste [redacted] e nelle cui chat sono state trovate anche le password per accedere al falso profilo di Angela Giuffrida.

Riferisce il teste che nel corso delle indagini venivano anche depositate le integrazioni di denuncia contenenti le audio e le chat stampate che sono state ricevute dalle chat di whatsapp che la [redacted] avrebbe intrattenuto con il [redacted] e col [redacted], tutte riverbate nel 4 ed Roma in atti, stampate e prodotte nel corso delle udienze dibattimentali; il teste specifica che il [redacted] nelle chat viene salvato con falsi nomi femminili quali *Desideria Tomassilli* o *Martina* e che, a seguito delle numerose chat tra l' [redacted] e l'avv. Catania ha eseguito degli accertamenti all'esito dei quali ha potuto concludere che l'Avv. Catania è il nome di fantasia per un personaggio inesistente interpretato dal [redacted] e che anche il numero del cellulare appartenente alla [redacted] è stato rinvenuto dentro la rubrica del telefono dell' [redacted], salvato sotto il nominativo di Graziana La Delfa.

Procedendo all'identificazione delle voci e delle utenze oggetto di decreto di intercettazione e oggetto di trascrizione nel corso del dibattimento a cura del perito dot.essa [redacted], ha specificato la conversazione n. 24 del 30/05/2019 è stata intercettata sull'utenza telefonica intestata a [redacted]; tra la stessa e una cartastante anonima di nome Viola, il cui contenuto, come si legge integralmente nella perizia in atti, fa riferimento all'Avvocato Catania.

In particolare a pag. 18 della perizia la [redacted] chiede lumi alla cartastante perché ha paura che "il signore cui frega i soldi" vuole denunciare sia a [redacted] che alla stessa (che a suo dire non ha dato "sei cazzi") e che... "questi soldi servono a noi per il negozio" (con ciò dimostrando, non solo di essere perfettamente a conoscenza della vicenda truffaldina, ma di aver anche tratto vantaggio dallo stesso avendo usato il denaro di [redacted] ai propri scopi, e di essere preoccupata del fatto che [redacted] possa denunciare tutti e tre, anche se esitante parlando con l'arguta specifica a sua discolpa di non aver fatto nulla), nella conversazione successiva n. 26 sempre del 30/05/2019 è contenuto un altro importante riferimento alla romantica scott ai danni dell' [redacted] ad opera della fantomatica Angela Ludlowe la [redacted] chiede alla cartastante "cosa vediamo per [redacted]"; e Viola le risponde "diciamo che [redacted]".



9

dei problemi... ma sempre abbia... visto così che se lo prende più con... con... con dei limiti...
penso che... e sappia pararsi abbastanza... al che la... ribatte... ma tu dici che forse fa meglio
un complotto con salvo, per quanto non lo denuncia? perché in effetti se a uso... gli facciano capire che
a cinque anni che lo prende in giro... lo i ho conosciuto solo adesso e mi sta chiedendo di fare delle
situazioni... lo gli ho solo fatto un finto che!

Anche della conversazione numero 118 del 4 giugno tra i medesimi interlocutori la... è ulteriori
riferimenti alla truffa dicendo (pag 47) che la cosa tra... vanno a stringere (siamo finendo)
, e che... mi fuo sciamiri a Catania picchi... (chiedo se ci sono i soldi nel...) e voleva
notarvami? il riferimento è all'appuntamento tra i... e l'avv. Catania, concordato tra P... e la polizia
postale e nel corso del quale il... si era appostato ma al quale il... non si è mai recato (a suo dire
per ragioni di salute). Ai fini di provare la identificazione tra il fantomatico Avv. Catania e il... (...)
identificazione paraltro condannata dallo stesso... (nel corso del suo esame dibattimentale) il teste ha
riferito tra i documenti sequestrati un documento apparentemente intestato alla Prefettura di Catania datato
01/03/2019 a firma del " Sostituto P.A. ... " (allegato D all'elenco in atti prodotto dal Pm nel corso
dall'udienza di apertura dibattimentale) usato come " apparenza multa " per estorcere il denaro all'... e
il cui file è stato rinvenuto all'interno della chat comune a sua volta trovata in tutti e tre i telefoni di...
... segno inequivoco della sussistenza del dolo del concorso in capo a tutti e tre i concorrenti
dalla truffa.

Quali ulteriori riscontro alle dichiarazioni della persona offesa il teste riferisce di aver effettivamente
riconosciuto che l'abitazione dalla quale l'allegria aveva visto uscire il... in via Aurora 5 è effettivamente
quella della famiglia del... , così come perfettamente coincidente è la descrizione fisica dello stesso
fatta dall'... nella denuncia un uomo alto ago e 90 con capelli lunghi lo smalto sulle unghie che indossava
abiti femminili (perfettamente coincidente con la descrizione fisica dell'imputato che è sempre stato presente
alle udienze dibattimentali) del quale aveva pure esibito agli agenti una foto estrapolata dal profilo whatsapp
del... , visibile dal cellulare dell'... . Parimenti il teste ha accertato che le
sono coesistenti residenti in Paternò in via Verocelli 5 in Paternò e che gestivano in comune un negozio di
derivativi o prodotti per la casa, ma che prima dell'accertamento avevano un'attività di autonoleggio intestata
ad entrambi e presso la quale il... aveva lavorato come dipendente, circostanza, quest'ultima che
fornisce l'ennesimo riscontro oggettivo esrinnaco alle dichiarazioni dell'...

Nel corso della medesima udienza del 5/6/2019 viene sentito il teste di P.M. I... si è occupato di
estrapolare tutto il contenuto multimediale, ex art 360 opp come accertamenti irripetibili, sui cellulari
sequestrati da tutti e tre i soggetti coinvolti nella truffa, riprendendo col video come verbale di accertamento
dell'attività eseguita, di aver proceduto inserendo parole chiave come "Angela"... , Angela Giuffrida e
di aver trovato alcune foto dove c'era una donna ritratta sul letto apparentemente malata (allegato i) con una
benda in testa identificata in... : rinvenuto all'interno del cellulare dell'... che
l'aveva ricevuta dalla Giuffrida con l'apposizione della scritta " I love you " e il cui originale è stato poi
rinvenuto sia nel dispositivo del... che in quello della... : ciò dimostra che la foto era stata inviata

 10

dal ... all' ... o che la ... era perfettamente al corrente della strategia usata da tutti e tre per impietosire P. ... e convincerlo a farsi inviare altri soldi, strategia alla quale ella aveva partecipato come attore protagonista essendo l'unica donna a poter interpretare la parte di Angela Giuffrida, fingendo di essere ammalata con un indolenzimento accorto che la curava (identificato nel ... , come anche dallo stesso anziano). Il teste riferisce inoltre che la fotografia era stata scattata all'interno dell'abitazione del ... dato che a seguito di un apposito sopralluogo aveva potuto riconoscere alcuni dettagli, quali il ventilatore nero, la trama dei muri che si vede nella fotografia e colorii il mobile bianco con la televisione sopra e la porta della camera da letto. Il teste ... veniva riscoperto a richiesta del PM anche nel corso della successiva udienza dibattimentale dell' 11 settembre il quale specifica che all'interno del dispositivo Samsung S 8 viene individuata una chat tra la I ... (che si può leggere durante il video che riprende le operazioni compiute dal teste e salvato nei cd rom prodotto dal Pm e acquisito dal fascicolo del dibattimento) il cui contenuto rende perfettamente l'idea del grado di coinvolgimento della ... e la sua piena compartecipazione nella truffa e nella tentata estorsione. Particolarmente significativi sono i messaggi vocali scambiati tra ... nei quali il ... concorda con la ... il contenuto delle chat da girare a ... come apparentemente provenienti dal Angela, sia messaggi di testo che messaggi vocali creati e predefiniti dalla ... l'unica dei tre con la voce femminile, a che ... gira poi dal suo dispositivo a ... come provenienti dal profilo di Angela (loles - è il soprannome della ... come dirà lo stesso ... - su i due mandami un messaggio! ultima vocale semi miki chiedo ca ti diest ... sto che hai la febbre a quaranta e dice che mi stanno parlando in codice rosso, sono stanco qualunque cosa accada ti amo ... " hai capito? (vocale del ... delle ore 15 estrapolato dal teste cartella 0004), la ... gli risponde alle 146 " senti intanto io ora ti mando un messaggio vocale ecc magari non piango e gli faccio capire che sono deprimi, parlo sempre con la voce piangente, come se sto male dobbiamo fare qualcosa (... dice di non staccare (cioè di non interrompere la truffa), e successivamente, detta il messaggio vocale indirizzato a (nella medesima cartella) ... aggiungendo Tiemi il mio mandando anche il primo vocale che tu dici (h. 01.48) ... e poi continuando a concordare la strategia ella rivolta a ... i dice " unni trenta trentuno, abbacci tutti così ci farò capire che tra un po' ce l'hai con lui che poi sei delusa che comunque sia lo ami ... ascoltami a riprova mandaci tutti così .

Il ruolo dominante della ... come artefice delle frasi da dire tramite vocali con l'unica voce femminile disponibile, o scrivere all' ... emerge anche dal contenuto inequivocabile del messaggio rivolto al ... alle ore 00.27 contenuto nella cartella 0003.MTS del DVD in atti " allora agatho, tu affetti un po' di pena la fa perché ... magari ... lui un po' gioca sulle persone lui anche sull'amore, se però, parlo che alla fine, se non ci mangiamo magari, ci mangia qualcun altro " (ossia , capisco che possa far pena, perché è come se stessi giocando con lui e i suoi sentimenti, ma alla fine se non ci mangiamo noi, ci mangerebbe, ossia ne approfitterebbe qualcun altro) e dell' ulteriore messaggio rivolto al compagno ... allorché ella scrive, in un'altra chat : " ... vuole che faccio una foto per farlo a lui gli risponde " fagliela".

Ella dunque, alla luce di quanto detto, riveste un ruolo preponderante nella truffa e non è affatto estranea alla vicenda, come il suo compagno) sostiene nel corso del suo esame allorché riferisce che pur

usando i suoi conti e le sue carte per la ricezione della maggior parte del denaro fatto sborsare a [redacted] e che non ne era a conoscenza perché l'uso dei conti e delle carte di credito, seppure intestate alla stessa erano usati dallo stesso [redacted], diventa la confidenza del [redacted] in merito alla nobile strategie da fare per indurre a pagare, come si evince anche dai numerosi messaggi di testo - estrapolati all'interno della " chat - [redacted]), scritte dal teste [redacted] ex art 360 c.p.p. - in atti nei quali la [redacted] gli dice "aspetta fammi pensare ora ti dico come gli devi rispondere", mandagli questo messaggio etc... e il [redacted] segue pedissequamente i suoi consigli, oltre che emando l'unica donna preta il proprio volto e la propria voce alla fantomatica Angela come si evince chiaramente dalle foto e dagli sms vocali in atti.

Nel corso dell'udienza del 16 ottobre viene sentito [redacted] ai sensi dell'art 197 bla c.p.p., avendo definito il procedimento a proprio carico con una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti già definitiva e alla presenza del proprio difensore di fiducia. Lo stesso nel corso del suo esame ammette di aver preso alla truffa ai danni di [redacted] insistita a [redacted] che dichiara di aver conosciuto nel novembre del 2017 presso la sala bingo tramite amici comuni, allorquando ha iniziato con lo stesso una relazione amichevole che poi è sfociata anche in un rapporto sentimentale. Riferisce che spesso si rivolgeva al [redacted] per ottenere aiuti economici a causa della malattia del figlio e fornisce una versione dei fatti edulcorata che tenta di esonerare del tutto la propria compagna ([redacted] da ogni responsabilità, di limitare la propria, sostenendo di non essere stato a conoscenza per lungo periodo della provenienza del denaro che il [redacted] gli passava a titolo di "aiuto economico", avendo lo, a suo dire saputo soltanto a partire dal mese di Giugno 2018, e di adossare la quasi totalità della stessa al [redacted].

Ammetteva di aver approfittato di questa situazione dando al [redacted] consigli su quale malattia inventare per tirare per le lunghe la truffa e guadagnare così più soldi possibili e di aver messo a disposizione il conto della propria compagna [redacted], alla quale aveva riferito se potevano aiutare il [redacted] a fargli arrivare i soldi che gli mandava "suo zio" in tal modo, come detto fornisce una versione dei fatti favorevole alla sua compagna che tuttavia non regge dinanzi al quadro probatorio già formatosi a carico della [redacted], costituito dai numerosi messaggi di chat della stessa intrattenuti col [redacted] e sui quali si è già riferito.

Il [redacted] riferisce, inoltre, che nel mese di gennaio / febbraio 2019 entra in gioco 2019 la figura del fantomatico avvocato Catania, interpretata da lui stesso, quale legale di fiducia della Giuffrida che tramite lo stratagemma delle "finite multe" convince l' [redacted] ad inviare ulteriori somme di denaro sempre sul conto della [redacted] al fine di evitare ulteriori conseguenze (multe più elevate o addirittura il rischio, per l' [redacted] di essere imprigionato quale responsabile di aver aiutato la Giuffrida a fuggire dalla Germania, si vedano all'uopo i numerosi messaggi e screen shot in atti estrapolati dalla chat tra Avv. Catania, alias lo stesso [redacted], in atti).

Il teste conferma che grazie allo stratagemma dell'Avv. Catania [redacted] aveva inviato sul conto della [redacted] circa 100.000 € divisi in tre bonifici e ammette anche di aver avuto egli stesso l'idea di creare un documento falso intestato alla prefettura sul quale aveva apposto il nome della dottoressa [redacted], quale firmataria dello stesso (magistrato che egli aveva conosciuto nel corso di altri procedimenti penali a suo carico) per convincere l' [redacted] - del quale ammette il teste aveva ben compreso la psicologia - a pagare ulteriori somme inutilizzando




in lui la paura di essere perseguitato dalla legge, come colpevole, e la legittimità della richiesta portata dal finto documento (gli dicevo se non paghi ti arresteranno, oppure se non paghi la situazione è questa etc..., vedasi testualmente il verbale fono trascritto dell'udienza del 16/10/2020). Infine ammette il [redacted], per superare le ultime resistenze dell' [redacted] a sborsare ulteriori somme di denaro era arrivato persino a farsi latore di una minaccia " indiretta " consistente nel fatto che lo avrebbe ucciso se non avesse pagato le multe, minaccia apparentemente proveniente dal marito della [redacted] - anch'ella destinataria di multe per aver messo i suoi conti e la sue carte a disposizione dell' [redacted] " ostacolando così ad aiutare Angela".

La minaccia viene preferita verbalmente dal [redacted] (mentre è intento a recitare la parte dell'Avv. Catania) nel corso della conversazione telefonica tra il [redacted] - intercettata al n. 27 del 30/05/2019 sulla linea telefonica 391/7051712 in uso allo stesso [redacted] (pag 82 della perizia della Battista (in atti) che per rafforzare la minaccia gli manda anche via whatsapp lo screenshot (in atti) contenente il testo della minaccia. Testualmente da pag 82 della perizia " Avv. Catania: Lei mi risponde "apposto avvocato domani", però me lo dice in termini scilicet "ramoni dal signore [redacted] i ci vani in e finisce moll", io rispondo "la prego gentilmente di non arrivare a situazioni affrettate sto cercando di gestire la situazione per lei, per una moglie, ed anche per lo stesso. [redacted] " Lui mi risponde "no avvocato non è come dice lei per aiutare, ed aiutare cioè nel senso è per voi si ho aiutato, io a una moglie in carcere non ce la faccio finire ad a idde "a manu o cappu sanu" io rispondo "no, questi termini lasciamoli perdere e cerchiamo una soluzione" lui mi risponde "quale sarebbe avvocato? lo domani ci vado a lavoro da questo e faccio i film, e istru (lo butto) da finestra e la galera me la faccio io di piacere" ... io rispondo "lasci perdere queste cose non stanno in tu cielo ne in terra cerchiamo di prendere tempo e una casa che non volete ne dire, me fare ma purtroppo domani è una scadenza e per rispondere dovranno fare il solito vestimento" ...lui mi scrive "sempre 1500 avvocato?" " io rispondo "sì, cerchiamo di prendere tempo" lui mi risponde "va bene", e lo gli dice "lasci perdere la questione di cercare [redacted] è una brava persona al suo momento solo in difficoltà e vedrà che sistemerà tutto!" E lui mi risponde " lo spero avvocato, lo spero per lui quanto voglio bene i miei figli!"

A. Sull'avvocato lo ho sollecitato questa disponibilità non è che ne ho tante, ormai lo ho finito.

Con riferimento alla foto, in atti, che rappresenta la [redacted] (in bande colorate sul testo e lo stesso) che finge di essere un infermiere, riferisce il teste che si tratta di una foto scattata per la festa di Sant'Agata del 2018 su richiesta del [redacted] che aveva chiesto ai due amici di fare uno scherzo, senza specificare il destinatario, procurando le mascherine e l'altro materiale sanitario necessario per simulare il letto di un ammalato ricoverato in un ospedale.

Sul punto il [redacted] conferma che la donna raffigurata nella fotografia è la propria compagna, odierna coimputata [redacted] cercando di addegnare la responsabilità dell'azione al solo [redacted]; sul punto il decaduto riferisce ai tratti dell'episodio, mal celato, narrativo del [redacted] di addegnare la propria e la posizione della compagna, considerato il contenuto dei messaggi whatsapp (notificati cronologicamente nelle cartelle 3 4 5 6, contenute nel dvd acquisito all'esito dell'esame del teste di PG [redacted] e in parte anche depositati in formato cartaceo come stampe) da cui si evince, innanzi, che la [redacted] era solita prestare il proprio volto per farsi scattare delle foto che poi il [redacted] avrebbe girato all' [redacted], come provenienti da Angela.

13


Nel corso dell'udienza del 13 novembre venivano spontanee dichiarazioni da parte del solo imputato stesso che la , sebbene presente in aula, rifiutava di sottoporsi ad esame e venivano acquisiti i verbali degli interrogatori resi davanti al GIP da entrambi gli imputati (in atti).

Complessivamente va detto che le dichiarazioni del valutate insieme ad altri elementi di prova (le dichiarazioni della persona offesa, i messaggi e le intercettazioni in atti) che ne confermano l'attendibilità ex art. 192 comma 3 b) possono essere ritenute relativamente credibili in quanto dallo stesso dichiarato coincide con le altre prove acquisite, pur-tuttavia la sua versione dei fatti risulta essere complessivamente edulcorata e tendente a scagionare la compagna e a minimizzare la propria responsabilità.

-VALORE DELLE INTERCETTAZIONI-

Con riferimento alle intercettazioni di conversazioni telefoniche disposte in senso al presente procedimento e oggetto di incarico peritale di trascrizione si rileva che le stesse possono essere ritenute utilizzabili oltre che provare il delitto di tentata estorsione di cui al capo 3) anche per provare i delitti di truffa aggravata consumata (capo 1) e tentata (capo 2) trattandosi di procedimento unitario e di reati collegati sotto il profilo oggettivo, soggettivo e probatorio, implicando la nozione di procedimento unitario una valutazione di tipo "asintomatica", con la conseguenza che il procedimento è considerato identico - come nel caso di specie - allorché tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, o quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico. Tale principio è stato di recente confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019 C.d. (dep. 02/01/2020) che ha ritenuto che *"In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultano espressi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. Pen."*

Oltre alle conversazioni già richiamate nel corpo della presente sentenza, si ritiene rilevante sotto il profilo probatorio, al fine di dimostrare la sussistenza del dolo dei delitti di truffa e tentata estorsione ai danni dell' e dell'accordo criminale tra il e il anche con riferimento alla tentata estorsione del capo 3 (allorché " suggerisce " per ciò che riguarda:) si muove l'Avvocato" significando che usare altri mezzi per convincere l' a pagare anche utilizzando le minacce del fantomatico Avv. Catania) è la conversazione n. 288 registrata sull'utenza telefonica 340426443 in uso a , datata 11/6/2019 tra lo stesso) il cui testo assai significativo si riporta per intero in cui CA sta per e MG per)

"Per ciò che riguarda invece Ballo,
M.G. come

C.A. si muove l'avvocato...



M.G:Adem

C.A: E gli altri te tipo che sei felice abbiamo raggiunto il risultato tra venti giorni ci sarà un accredito nel suo conto, mi deve ridare i 100€ perché in questo momento non ce l'ha... solo che c'è anche un problema devo andare a prendere le carte e le deve firmare anche lei, quindi ci dobbiamo dare un appuntamento, ma non ho i fondi per andare io a lei già l'ho agevolata, l'ultima volta mi servono i 100 euro, se non perde tutto, perdiamo tutto, e lei mi deve il compenso a me che mi deve!

M.G:Adem

C.A: L'unica alternativa è questo? E a casa lui tanto perché mi ha scritto poco fa...

M.G:Adem

C.A: Quanti può fare benissimo un bonifico dal pc a casa?

M.G: E che ti ha detto quando era a casa??

C.A: No, a me glielo ha scritto a che era a casa, che non sta bene è depresso!

M.G:Girò capitol

C.A: Invece ad...

M.G:Adem/Invece ma spiegami sta cosa del 3 Marzo??

C.A: Allora ti mi sono andata anche a trovare i nostri investigatori il 3 marzo era a casa nella vespa mi ha fatto anche la video chiamata...

M.G:Adem

C.A: Non sei fuori... quindi non c'è altri lui

M.G:Adem

C.A: Però su facebook quando una persona tagga un post, dove lo visita è perché ci sta. Infatti, ho guardato anche altre persone, come gli amici miei... dove vanno a Firenze? e taggano il posto, dove vanno...?

M.G:Adem


C.A: ...e taggano il posto

M.G:Adem

C.A: C'è una visita taggata da "Piccoli Piaceri" il tre Marzo, nella Banca di quiri

M.G:Di qua quale??

C.A: Di Paternò!!



M.G:357?

CA:È il tre Marzo ha fatto una visita alla Banca di Domenico...e poi c'è un percorso fatto che arrivando a Milano...è venuto!! Ha tagliato una cosa non vera, perché se era a casa non era vero!!

M.G:Giacomi...

CA:In via Venezia 33, c'è anche la via...

M.G:Albera...

CA:Da Via Venezia 33 a...

M.G:A via Venezia non erano i Bianchi!

CA:Via Venezia 33, Milano!

M.G:Ah Milano!

Si è visto ha tagliato anche il percorso...

M.G:Minimale sapere glielo a meno che non è stato a Milano senza di me...

CA:Non lo so glielo a meno che non è stato a Milano senza di me...

CA:Non a Milano non c'è stata, lei era a Ferrara, perché io la sentivo quella domenica che tu eri a casa, però ha fatto una visita alla Banca? È tagliato nel P, io te lo dico per te!

M.G:Ha fatto una visita alla Banca, in via Venezia a Milano??

CA:No, no!! Ha fatto una visita alla banca era a Ferrara!! Ti ha tagliato la foto!!

M.G:In via Venezia...

CA:Non è in via Venezia, non via Venezia... via Bruno mi sembra che era...

M.G:Glielo mi non sei...de non sei...

CA:Ce l'ho qua la foto... su internet, su facebook, il mio profilo...se tu entri nel suo profilo e vedi luoghi visitati...luoghi visitati!!!

M.G:Si essere convinto alla fine non è che me ha fraga più di tanto, ecco...dei luoghi che lei visita, non m'interessa!

CA:Ho capito, ma il tre Marzo è stato quando noi che abbiamo fatto tutti i movimenti per il piccolo!!!

M.G:No amore, non pensare...non pensare essere va

CA:Perché io mi sono ristretto i tuoi messaggi per il piccolo...

M.G:Non pensare cose...non andare fuori strada!

CA: Cu è? " Il tempo di ritirare..." mi a cccc!!

M.G: Chi è il tempo di ritirare???

CA: Niente pubblicità ...

M.G: Amore, io non so perché me mi sto svotando di nuovo

CA: lo mi sono sentito male tutta la notte...

M.G: l'ho visto... l'ho visto... ti ho letti i messaggi...

CA: Tutta non sapevo cosa fare!!! ad Angela gli ho detto "non lo sovediamo non ti garantisco nulla" per disprezzo mio, siccome io non gli ho neanche risposto su facebook, oggi... quindi buttandola ad Angela, tal sicurezza di numero solo con gli avvocati!

M.G: No, io mi muovo solo con Angela... tu puoi garantirmi... solo ed esclusivamente con Angela

CA: E me li avrebbe mandati allora oggi, non lo ha fatto (e noi ci servano... se papà tu dici il fatto del contatore, se tu dici è questione di più giorni... se... manda mille euro, ce la facciamo!!

M.G: C'è gioia mi ascolti a me, per telefono nell'hai si potranno chiù soldi dopo, dall' Poi me parliamo più tardi dopo dall'ha si organizzano come fare (e si organizzano come fare)... Milano trasportata a stonzo, i soldi, poi per la mente serena, una più serena, piaggiana... (prende)

CA: lo neanche sono steso stamattina.

M.G: Si ho capito!! Poi quando uno a sereno fa tutto quello che deve fare... va bene??

CA: Va bene!

M.G: amore!

CA: Ciao gioia!

Partimenti rilevante sotto il profilo probatorio per dimostrare il pieno coinvolgimento della [redacted] la tutta la vicenda truffaldina ed estorsiva è la conversazione n. 118 del 4/6/2019 - UTENZA 3472339970 in uso di [redacted] tra questa e la carteggiante Viola, già in parte sopra riferita nel corso della quale la [redacted] è al corrente dell'incontro concordato tra l'Avv. Catania (che altri non è che lo stesso compagno, [redacted]) e [redacted] per la consegna dell'ultima tranche del 41.000 €, incasso conseguente alla [redacted] posta in essere dal [redacted] stesso il 30/05/2019 (a mezzo telefono) incasso poi non verificatosi, sicché l'estorsione è rimasta allo stadio del mero tentativo.

L.M.C: Ora [redacted] ieri mi, nel salire a Catania, piccoli ricci co [redacted] chiedo se ti vuoi i soldi ad [redacted] = volere incontrarmi!! Ora [redacted] (parla a tutti di risci) "chi spaccia i soldi di te ce ti vuoi incontrare??" (Ora [redacted] i soldi mi ha fatto scendere a Catania perché dice che [redacted] quella che ci dà i soldi ad [redacted] lo voleva incontrare!!) Ora [redacted] parla e mand gli ho "che spaccia i soldi da te che ti vuole incontrare???"

VOCEI: *Mamma mia*

L.M.C. dice: "stocconi tanto ci presento chiacchiere loro, dici "ora tutto mi vuoi tornare e mi vuoi venire ne faccio!" L'idea stessa, mi fici scendere a Catania, poi ci risi "scusa gioia te scusa da tu ce chissu cosa l'incontrari..."

("stocconi allora ci ha prestato chiacchiere suo, dice "ora lui me li vuole tornare e mi vuole vedere nella faccia!" Lui stesso mi ha fatto scendere a Catania, poi gli ho detto "setta gioia te so che tu con questo ti dove incontrare...") (...)

VOCEI: *Pa assiri che tra loro si vogliono mettere d'accordo per ...*

L.M.C. *Ma ancora non c'è niente! Picchi in effetti, c'è stato! prima ci stava a parte di ad ... o u voli denunciati e ora ha fatto finta di niente! Ora stesso dici in effetti "come prima u voli denunciati, prima accusi, poi accusi. Ed ora è calmo, non sta facendo niente, come si scaldano tutti così?!" Prima u blocc ad ... ora è tipo che è in pace! Ma ancora non c'è niente! perché in effetti, c'è... questo ... prima gli ha strato la pietra che ad lo vuole denunciare e ora ha fatto finta di niente! Ora ... stesso dice in effetti "come prima lo vuole denunciare, prima così, poi così?... ed ora è calmo, non sta facendo niente, come si è dimenticato tutte cose?!" prima lo ha bloccato ad ... ora è tipo che è in pace!"*

- DELITTO DI TRUFFA CAPO A) Art. 110, 61 n. 5 e 7, 640 commi 1 e 2 c.p. - SUSSISTENZA IN CAPO AD ENTRAMBI GLI IMPUTATI -

Le prove dichiarative, documentali e le intercettazioni sopra illustrate sono sufficienti a dimostrare la colpevolezza del ... e della ... in ordine al delitto di truffa in concorso plurigravato loro contestato al capo A) da ritenersi integrato in ogni suo elemento oggettivo e soggettivo, avendo gli stessi - ciascuno con un ruolo preciso e predeterminato ma finalizzato al raggiungimento dello scopo finale (arricchimento ai danni di ...) - posto in essere spregiudicatamente e per oltre un anno e mezzo artifici di varia natura quali la creazione di una falsa identità digitale, l'invio di messaggi di testo e vocali tesi e l'invio di fotografie artisticamente create per far sì, da una parte che l'... si innamorasse della finta donna virtuale e, dall'altra, che la stessa si muovesse a pièta per la situazione dell'amata tale da essere indotto con finte promesse e piagnucoli a sborsare ingenti somme di denaro.

Artifici che hanno ingenerato nella vittima una falsa rappresentazione della realtà si da fargli credere che la donna avrebbe lasciato la Germania grazie al suo denaro e si sarebbe stabilita presso di lui per convivere come una coppia di innamorati e procurargli così un ingiusto profitto pari a circa 440.000 € con pari danno per la vittima. Sussistono infatti in diritto, nel caso di specie tutti gli elementi della c.d. "truffa romantica", in cui, secondo quanto ritenuto dalla Cassazione (ex multis n. 25165/2019 la truffa non si apprezza tanto per l'inganno in sé riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intesa con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo. A tal proposito va chiarito che, per ricostruire l'elemento oggettivo del reato, si deve tenere presente la concatenazione delle note modali della condotta truffaldina e dei conseguenti eventi, nella sequenza indicata dal legislatore artifici o ruggini - induzione in errore - atto dispositivo - danno patrimoniale e profitto ingiusto - sottolineando in particolare che, ai fini della individuazione della condotta

38
[Handwritten signature]

truffaldina, occorre accertare l'idoneità ingannevole degli artifici o raggiri ed il nesso causale tra l'inganno e l'errore della vittima la quale, incisa nella sua sfera volitiva da falsi motivi, si determina ad una certa scelta patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato; dovendosi invece valorizzare ai fini della valutazione del delitto in esame la illiceità di comportamenti che, sfruttando la situazione di debolezza della vittima, nella specie coinvolta in una relazione sentimentale a distanza, hanno dato luogo a falsi motivi, determinanti la scelta patrimoniale del disponente.

Ed infatti gli artifici - intesi come manipolazione estrema della realtà provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, per contro, mediante la dissimulazione di circostanze esistenti - o il raggirio consistente in una attività simulata, sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero, sono entrambi mezzi per creare un errore convincimento passando il primo attraverso il camuffamento della realtà estrema ed operando il secondo direttamente sulla psiche del soggetto. La giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che l'idoneità dell'artificio e del raggirio deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso, e che l'idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo la assenza/tramissione di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa essendo sufficiente, per l'esistenza del reato, accertare che l'errore in cui è caduta la vittima sia stato conseguenza di detti artifici o raggiri (Sez. 2, n. 55180/2013, Rv. 274299). È infatti costante principio di legittimità che qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggirio e l'illusione in cui non è necessario verificare l'idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore (Sez. 2, n. 42941/2015, Rv. 260476; Sez. 2, Sentenza n. 42867 del 20/06/2017, Rv. 271241; Sez. 5 n. 11441/1999, rv. 214863; Sez. 1 n. 16264/1980, v. 185974). Con riferimento alle singole posizioni si è già lungamente motivato in ordine alla distinzione dei singoli ruoli in ordine alla vicenda truffaldina complessivamente valutata, sicché se da una parte il [redacted] ha avuto l'iniziativa di adescare la vittima tramite facebook (fingendosi donna e instaurando la relazione amorosa a distanza fatta di messaggi di testo, la [redacted] ha deliberatamente dato una voce e un volto alla donna fantasma, scattandosi dei selfie che poi il [redacted] inoltrava all' [redacted] dicendo di essere Angela (a volte aggiungendo anche frasi del tipo *I love you*), concordando col [redacted] le strategie e contenuto dei messaggi sia di testo che vocali, fornendo le proprie carte e i propri conti su cui riceveva i bonifici dell' [redacted] con l'indicazione della falsa causale inerente la sua attività di noleggio auto per dissimulare la vera causale e traendo, in tal modo, sceleratamente vantaggio dalla vicenda truffaldina in esame, come si evince dai numerosi messaggi di testo e vocali già presi in esame. Il suo ruolo dominante di "mente criminale" si evince dal tenore dei numerosi messaggi di testo scambiati col [redacted] in cui la stessa gli dice "tu mandami la chat con [redacted] che ti dico io come rispondergli"; i due si consultano e si consigliano su tutto e il [redacted] - che emerge come un soggetto emotivamente insicuro che si lascia manovrare dal [redacted] col quale ha pure una relazione amorosa - e dall' [redacted], specie dal primo con il quale ha pure una relazione... " - si fida della [redacted] e ne subisce l'influenza anche se si odiano,

19
Ae

La corlezza del dolo del concorso ex art 110 ep nei delitti di truffa ed estorsione in capo sia al [redacted] che alla [redacted] si evince infine dal gruppo whatsapp rinvenuto nel Samsung del [redacted] denominato "tutti per Angela". Ed infatti che dietro la formazione delle false notizie di sia senza dubbio il concerto di [redacted] si evince dalle chat dei messaggi trascritti tra Desideria (che altri non è se non il [redacted] come dichiarato dai testi [redacted]) nei quali Desideria, al fine di rendere la cosa credibile agli occhi di [redacted] finge di essere allarmata per la (finta) multa ricevuta dicendo " per colpa di questa cretina - cioè Angela - che abbiamo atteso mi arriva la multa con 6 mesi di reclusione " e la stessa considerazione viene fatta con riferimento alla [redacted] anch'ella (finta) destinataria di fintonatiche multe per avere aiutato Angela a scappare dalla Germania. E ancora, il coinvolgimento specifico della [redacted] si evince ancora dal messaggio tra la stessa e il [redacted] in cui quest'ultimo chiedendo alla leantz ancora una volta consigli su come e cosa rispondere a [redacted] ed essere il più possibile credibile, le dice " Ho mandato tutto a [redacted] tutta la conversazione con Angela". Nello stesso senso si pongono, le già richiamate conversazioni intercettate, tra la [redacted] e Viola con particolare riferimento a pag 19 della perizia fonica alla frase " ai soldi servono a noi per il negozio " con ciò dimostrando di trarre sicuramente profitto in prima persona dalla truffa ordita insieme al marito e al [redacted]

Il dolo della [redacted] investe tutte le fasi della vicenda anche allorché la stessa viene portata all'escalation finale con la stratagemma delle finte multe (capo B) dell'imputazione e della conseguente minaccia posta in essere dal finto Avv. Catania come si evince ancora dal messaggio in cui ella scrive al [redacted] " ora gliela mandiamo in tedesco la multa che [redacted] la traduce ". Questo messaggio, insieme agli altri numerosi elementi di prova citati costituisce pertanto la prova logica della sussistenza del dolo dei compartecipi in capo ad entrambi gli odiosi imputati per tutti e tre i capi di imputazione.

Parimenti sussistenti devono ritenersi le due aggravanti contestate al capo A) dell' aver provocato nella persona offesa un danno di rilevante gravità, trattandosi di una truffa consistente di circa 440.000 € che ha praticamente reso sul lastrico la vittima costringendolo dapprima a vendere una casa appartenente alla famiglia e poi ad accendere dei prestiti sul proprio stipendio di assistente amministrativo e dell'aver approfittato delle condizioni di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Su tale ultimo punto si rileva che l' aggravante dell'art. 67 b, 5 ep non si configura automaticamente per tutti i reati commessi per mezzo di internet in considerazione della mera distanza fisica tra reo e vittima: pur tuttavia nel caso specifico, non v'è dubbio che l'uso di internet oltre che costituire il mezzo di commissione del delitto ha consentito in concreto ai rei di poter agire indisturbati per mesi e mesi, celando la propria vera identità e creando apposite false identità digitali e telematiche e sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (ex multis Cass. n. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017).

- DELITTO DI TENTATA TRUFFA AGGRAVATA CAPO B) Art. 81 CPV, 110, 61 n. 5 e 7, 56 640 commi 1 e 2 c.p. - SUSSISTENZA IN CAPO AD ENTRAMBI GLI IMPUTATI -

Parimenti sussistenti devono ritenersi gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di tentata truffa aggravata della ulteriore somma (rispetto ai 440.000 € già sborsati dall') di 41.000 € richiesta alla vittima dai tre imputati in concorso tra loro mediante l'uso di artifici specifici quali la creazione di finte multe recanti la finta intestazione " Tribunale di Roma " o " Prefettura di Catania ", intestate all' , create con lo scopo di ingenerare nella vittima la paura di essere arrestato o comunque sottoposto a procedimento penale nel caso di mancato pagamento delle stesse, dovendo ritenersi il reato non consumato per l'incapacità del patrimonio dell' e del suo rifiuto ad ottemperare all'ennesima richiesta di denaro.

Il dolo della compartecipazione nella vicenda delittuosa complessivamente valutata nel suo complesso, anche con riferimento a questa specifica richiesta che si colloca come escalation ulteriore e terminale della truffa consumata di cui al capo A) si evince, come prima detto dalla corralità della condotta truffaldina posta in essere da ciascuno dei tre correi, ognuno dei quali con un proprio ruolo ben definito e complementare, il mediante i suoi consigli rivolti all' da "finto amico buono" che gli suggerisce di fidarsi dell'Avv. Catania e di pagare le somme indicate nelle multe, inviando i messaggi di testo a nome della Chaffrida, si da rendere sempre più urgenti e impellenti le sue difficoltà economiche e di salute, il creando i falsi documenti e interpretando il ruolo dell'Avv. Catania e la prestandosi a ricevere il denaro sui propri conti e contribuendo con i suoi messaggi vocali a indurre in errore la vittima.

Anche in questo caso devono ritenersi sussistenti le aggravanti contestate, già manifestatesi nella forma tentata trattandosi di una richiesta di denaro " importante", pari a 41.000 € a fronte della quale sia il che l'Avv. Catania suggeriscono alla vittima di vendergli la casa in cui abita e di tentata truffa adoperata col mezzo telefonico.

DELITTO DI TENTATA ESTORSIONE AGGRAVATA CAPO C) Art. 61 N. 1, 110, 56, 61 N. 5 E 629 C.P. SENSISTENZA IN CAPO AD ENTRAMBI GLI IMPUTATI -

Gli odierni imputati vanno infine giudicati responsabili anche del concorso nella tentata estorsione aggravata posta materialmente in essere dall'Avv. Catania interpretato dal , un consigliere dal , come si evince dal contenuto della conversazione telefonica n. 288 e dai numerosi messaggi di chat scambiati tra gli stessi , dovendosi ritenere anche in tal caso la condotta estorsiva frutto di una decisione di " squadra" riconducibile anche al e alla , la quale si reca a Catania col marito per incontrare la vittima proprio allo scopo di ottenere questa consegna finale di denaro, evento poi non verificatosi probabilmente perché il ha saputo che l' si è già rivolto alla polizia per denunciarsi, come si evince chiaramente dai toni di alcune conversazioni tra la e la cartomante Viola (pag 18 della perizia fonica in atti).

Ed infatti sussistano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di estorsione tentata essendo stato minacciato di morte sia telefonicamente che telematicamente dal (pag 82 della perizia fonica in atti) adiacato, quale marito della , perché analoghe multe erano state versificate alla moglie, responsabile alla stregua dello stesso di avere aiutato "Angela" a scappare dalla

De

Germania.

Anche in questo caso, il povero è in essenza un infelice perito minaccioso ed estorsivo a fronte del rifiuto (fermo, per la prima volta, dall'inizio della vicenda truffaldina) dell' [redacted] di pagare questa ulteriore somma di € 41.000 può ben a ragione essere considerata una mossa strategica collettivamente dal [redacted] i, dalla [redacted] che continua a recitare la parte dell'amica buona che si offre di aiutare mettendo a disposizione i propri conti correnti e le fidejussioni e del [redacted] che continua dal suo canto e suggerisce - come amico fidato comune di [redacted] ed Angela «di fidarsi dell'Avvocato Catania» e di pagare le multe, recandosi persino fisicamente presso l'abitazione dell' [redacted] insieme al [redacted] come risulta dalla deposizione del teste [redacted] allorché questi riferisce che, dopo avere esposto denuncia il 30/04/2019, aveva continuato a ricevere ripetuti messaggi di sollecitazione al pagamento della somma di € 41.000 € sia da parte del [redacted] che del [redacted] e ciò anche mentre si trovava dinanzi alla polizia postale (si tratta di messaggi di testo letti ed acquisiti direttamente dagli agenti di PG estensi) e che in uno di questi messaggi gli si diceva "stanno venendo a casa tua, [redacted] ed io" ed in effetti quella stessa sera l' [redacted] che abitava da solo da dopo la morte della madre, aveva sentito qualcuno bussare al citofono di casa ma non aveva aperto per paura.

Anche in questo caso la fattispecie può ritenersi correttamente aggravata sia dall'aggravante dell'art 61 n. 5 c.p. essendo stata messa a distanza e con l'uso di mezzi telematici (cellulare e telefono) si da ostacolare la individuazione dei veri artefici che dall'aggravante tecnologica essendo stata la stessa posta in essere a conclusione e come conseguenza ultima del rifiuto dell' [redacted] di pagare e quindi per commettere il delitto di truffa.

- TRATTAMENTO SANZIONATORIO

In ordine alla pena, valutati i parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., negativamente valutata a carico di entrambi l'intensità del dolo, della condotta fraudolenta, caratterizzata dalla durata di oltre un anno e mezzo, la mancanza pressoché totale di repisicenza in capo ad entrambi (con particolare riferimento alla [redacted] e la circostanza emersa in giudizio che il [redacted] addeucasse vittime via web estorcendo loro denaro, con riferimento ai criteri oggettivi, sfavorevolmente valutata la gravità del danno patrimoniale provocato alla vittima (circa 440.000 €) deliberatamente circuita e privata di tutti i suoi beni, indotta ed indoltrata e a vendersi persino la casa in cui vive, e dei mezzi usati per la commissione del reato primo tra tutti l'uso di internet e dei social e l'uso di documenti falsamente provenienti dall'Autorità Giudiziaria atti ad ingenerare paura e timore nei confronti di uno Stato rappresentato come tiranno spakabé come tutore dei cittadini, questo Tribunale ritiene adeguata la pena finale di anni cinque di reclusione ed € 3.500 di multa per ciascuno degli imputati, così determinata: pena base equa per il reato più grave di cui al capo C) (tentata estorsione aggravata di € 41.000), già ridotta per il tentativo anni tre di reclusione ed € 2000 di multa, aumentato di sei mesi di reclusione 500 € di multa per le circostanze aggravanti comuni del capo C), ulteriormente aumentato di un anno di reclusione e di 500 € di multa per la contribuzione con la truffa consumata di cui al capo A) (di € 440.000), ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione ed 500 € di multa per la truffa tentata aggravata di cui al

capo B) e così si giunge alla pena finale per entrambi gli imputati di anni cinque di reclusione ed € 3500 di multa.

Si ritiene applicabile nella scelta della pena da applicare diminuita per il tentativo il principio di diritto portato dalla SSI nella sentenza n. 12378 del 07/07/1989, secondo cui per la determinazione della pena nel delitto tentato il giudice non deve operare una diminuzione di pena su quella fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, ma deve fissare la pena spianando discrezionalmente tra il minimo della pena stabilita per quest'ultimo delitto ridotto di due terzi ed il massimo costituito dalla pena massima, pure stabilita per il delitto consumato, ridotta di un terzo, significa solo che il giudice può operare in modo sintetico, senza scindere il momento della determinazione della pena per il delitto oggetto del tentativo da quello della diminuzione a norma dell'art. 56 cod. pen.; ma quando - come nella specie - distingue i due momenti, il giudice non può che operare in modo conseguente ed enunciare le ragioni del proprio operato. (V. mass. n. 163165).

Le violazioni contestate possono essere ritenute unificate ex art. 81 c.p.v. del vincolo della continuazione trattandosi di reati commessi in esecuzione di un medesimo intento criminoso teso ad arricchirsi di danni dell'... mediante la commissione di artifici e raggiri nell'ambito dei quali ciascuno degli imputati aveva un proprio ruolo preciso e definito ben chiaro all'atto.

La gravità dei fatti è tale da ritenere la pena proporzionata alle concrete offensività del fatto, sicché non si ravvisano ragioni per concedere agli imputati, nonostante la loro formale incensuratezza, le attenuanti generiche non essendo altresì, in tal senso, elementi attenuatori della responsabilità.

L'entità della pena comminata esclude la possibilità estratta di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena e, invece in applicazione degli artt. 29 e 32 c.p., entrambi vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e interdetti legali per tutta la durata la pena. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, mentre invece la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p. da parte della parte civile costruisce implicito ex art. 82 comma 2 c.p. la revoca tacita della stessa.

In applicazione dell'art. 240 c.p. va disposta la confisca e la distruzione dei telefoni cellulari, delle auto, degli harddisk, dei notebook, dei tablet, e delle carte di credito utilizzate per la commissione dei delitti ancora eventualmente assoggettato a sequestro.

In considerazione del gravoso ruolo processuale assegnato a questo giudice, del numero delle sentenze introitate nel medesimo periodo e della complessità delle questioni giuridiche valutate si riserva il termine di giorni sessanta per il deposito dei motivi e in applicazione dell'art. 304 comma 1 lett. e) va disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per la stesura dei motivi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DECHIARA

[Handwritten signature]
23

revisto
responsabili dei reati agli stessi ascritti in rubrica e,

valutate a loro carico le contestate aggravanti e unificate le violazioni per continuazione, li

CONDANNA

alla pena finale di anni cinque di reclusione ed € 3.500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p., dispone per entrambi gli imputati l'interdizione perpetua dal pp. ut. e l'interdizione legale per tutta la durata la pena.

Visto l'art 240 cp dispone la confisca e la distruzione dei telefoni cellulari, sms, hardisk, notebook, tablet, e delle carte di credito utilizzate per la commissione dei delitti urocz eventualmente assoggettato a sequestro.

Visto l'art 544 comma 3 c.p.p. riserva il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.

Visto l'art 304 comma 1 lett. c) dispone la sospensione del termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per la stesura dei motivi

Catania 13/1/2020 data udienza e 11/01/2021 data deposito motivi

Il Giudice

Dot.ssa Manuela Maria Lina Marra



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11/1/2021

